

## ATTO COSTITUTIVO

Tra i sottoscritti signori:

- **MORLETTO Alfredo**, nato a Rivarolo Canavese il 23/02/1960 ed ivi residente in Corso Indipendenza n. 4, codice fiscale MRL LRD 60B23 H340A;
- **FAVERO Roberto**, nato a Torino il 03/04/1940 e residente a Castellamonte in Strada Talentino n. 3, codice fiscale FVR RRT 40D03 L219R;
- **DE MARCHI Carlo**, nato a ..... il .././.... e residente a Castellamonte in Via ..... n. ..., codice fiscale .....
- **CIMA Marco**, nato a San Colombano Belmonte (TO) il 25/03/1952 e residente a Castellamonte in Via ..... n. ..., codice fiscale CMI MRC 52C25 H804Y;
- **RIVA Alessandro**, nato a Cuornè il 01/04/1970 ed ivi residente in Piazza Risorgimento n. 1, codice fiscale RVI LSN 70D01 D208F;
- **SEMERARO Danilo**, nato a Milano il 05/02/1964 e residente a San Colombano Belmonte in frazione Buasca n. 9, codice fiscale SMR DNL 64B02 F205R;
- **PEDRON Cristina**, nato a Castellamonte il 09/07/1968 e residente a Valperga in Strada Chiosi n. 18, codice fiscale PDR CST 68L49 C133H;
- **APPINO Pierpaolo**, nato a Castellamonte il 29/06/1961 e residente a Castellamonte in Via XXV aprile n. 32, codice fiscale .....
- **RUFFATTO Dino**, nato a ..... il .././.... e residente a Castellamonte in Via Girauo n. 8, codice fiscale .....
- **LONGO Ignazio**, nato a Torino il 31/10/1955 e residente ad Oglianico in Corso Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale LNG GNZ 55R31 L219U;
- **BERSANO Silvio Abramo**, nato a Forno Canavese il 19/01/1927 e residente a Castellamonte in Strada Castelnuovo Nigra n. 9, codice fiscale BRS SVB 27A19 D725Y;
- **PERONA Fernando**, nato a Cuornè il 24/02/1955 ed ivi residente in Via Ivrea n. 103, codice fiscale PRN FNN 55B24 D208E.

a mezzo della presente scrittura privata da valere ad ogni sensi di legge, si conviene quanto segue.

### ARTICOLO 1

I Signori MORLETTO Alfredo, FAVERO Roberto, DE MARCHI Carlo, CIMA Marco, RIVA Alessandro, SEMERARO Danilo, PEDRON Cristina, APPINO Pierpaolo, RUFFATTO Dino, LONGO Ignazio, BERSANO Silvio e PERONA Fernando costituiscono un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA".

### ARTICOLO 2

Essa ha sede in Rivarolo Canavese, Corso Indipendenza n. 4.

### ARTICOLO 3

Essa è basata su principi culturali e di aggregazione sociale, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha finalità speculative, né scopo di lucro.

Essa si propone di perseguire e favorire in Italia i seguenti scopi:

- a) promuovere la figura storica, e le opere del noto diplomatico Canavesano Costantino Nigra, mediante l'organizzazione di corsi, seminari e manifestazioni aperte a tutti;
- b) promuovere e diffondere la conoscenza di Costantino Nigra anche attraverso la pubblicazione di opere e studi, oltre che di ricerche, nei campi della storia, della letteratura e della didattica;
- c) organizzare, realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, concorsi, premi, rassegne culturali, anche a carattere internazionale;
- d) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, che perseguano scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'associazione;
- e) promuovere e gestire, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa socio-culturale, musicale o di altro genere che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- f) unire in associazione tutti coloro che hanno interesse alle tematiche sopra elencate, con particolare riferimento al territorio canavesano.

Gli scopi come sopra esemplificati saranno perseguiti attraverso:

- 1- l'opera materiale volontaria e gratuita fornita dai membri medesimi dell'associazione;
- 2- la raccolta di pubbliche sottoscrizioni ed ogni altra attività ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali.

#### **ARTICOLO 4**

L'Associazione aderisce e sviluppa le sue attività in perfetta attuazione della Legge 383 / 2000, dove viene esaltato dalla Repubblica l'alto valore sociale dell'Associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

#### **ARTICOLO 5**

L'Associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto sub lettera " A " onde formarne parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 6**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione " Associazione culturale Costantino Nigra ", che resterà in carica per il periodo relativo ai primi due esercizi e quindi fino al 31 dicembre 2007, viene così costituito:

- **Presidente .....MORLETTO Alfredo .....**
- **Vice Presidente.....RIVA Alessandro.....**
- **Segretario.....SEMERARO Danilo.....**
- **Tesoriere.....PEDRON Cristina.....**
- **Consiglieri..... APPINO Pierpaolo, BERSANO Silvio, CIMA Marco, FAVERO Roberto, LONGO Ignazio, PERONA Fernando, RUFFATTO Dino.**

#### **ARTICOLO 7**

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'associazione.

Letto approvato e sottoscritto

**MORLETTO Alfredo**

**FAVERO Roberto**

**DE MARCHI Carlo**

**CIMA Marco**

**RIVA Alessandro**

**SEMERARO Danilo**

**PEDRON Cristina**

**APPINO Pierpaolo**

**RUFFATTO Dino**

**LONGO Ignazio**

**BERSANO Silvio**

**PERONA Fernando**

## ALLEGATO SUB "A"

### STATUTO

#### STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA"

##### Art.1

###### DENOMINAZIONE

E' costituita in Rivarolo Canavese, Corso Indipendenza n. 4 la "ASSOCIAZIONE CULTURALE COSTANTINO NIGRA", in seguito indicata come l'associazione.

##### Art.2

###### SEDE

L'associazione ha sede in Rivarolo Canavese, Corso Indipendenza n. 4.

##### Art.3

###### OGGETTO SOCIALE

L'associazione, che è basata su principi culturali e di aggregazione sociale, è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha finalità speculative, né scopo di lucro.

Essa si propone di perseguire e favorire in Italia i seguenti scopi:

- a) promuovere la figura storica, e le opere del noto diplomatico Canavesano Costantino Nigra, mediante l'organizzazione di corsi, seminari e manifestazioni aperte a tutti;
- b) promuovere e diffondere la conoscenza di Costantino Nigra anche attraverso la pubblicazione di opere e studi, oltre che di ricerche, nei campi della storia, della letteratura e della didattica;
- c) organizzare, realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, concorsi, premi, rassegne culturali, anche a carattere internazionale;
- d) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, che perseguano scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'associazione;
- e) promuovere e gestire, direttamente o tramite terzi, ogni altra iniziativa socio-culturale, musicale o di altro genere che sia ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- f) unire in associazione tutti coloro che hanno interesse alle tematiche sopra elencate, con particolare riferimento al territorio canavesano.

Gli scopi come sopra esemplificati saranno perseguiti attraverso:

- 1- l'opera materiale volontaria e gratuita fornita dai membri medesimi dell'associazione;
- 2- raccolta di pubbliche sottoscrizioni ed ogni altra attività ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali.

##### Art.4

###### COMPITI

Per il conseguimento degli scopi anzidetti, l'associazione assume i seguenti compiti:

- a) organizzare o partecipare a manifestazioni culturali;
- b) curare la pubblicazione di opere dedicate alla figura storica, o culturale o artistica di Costantino Nigra;
- c) perseguire finalità sociali e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse specializzazioni promosse;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di convegni, manifestazioni ed incontri di natura culturale e ricreativa;
- e) coordinare le attività culturali e ricreative con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

## Art.5

### **SOCI**

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci dell'Associazione si distinguono in :

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci benemeriti;
- d) Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci Sostenitori coloro che, alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

## Art.6

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; I Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- d) a ricevere la tessera dell'Associazione;
- e) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- f) a frequentare i locali dell'Associazione;
- g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- b) versare nei termini la quota sociale;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

## Art.7

### **AMMISSIONE DEI SOCI**

Coloro che desiderano essere ammessi come soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, specificando generalità, domicilio, e codice fiscale, e dichiarando espressamente di aver preso visione dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione e di aderirvi in ogni suo punto.

Devono impegnarsi, altresì, a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

## Art.8

### **QUOTA ASSOCIATIVA**

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote sono intrasmissibili, e non possono essere cedute con effetto verso l'associazione neppure fra associato e associato.

In caso di morte del socio gli aventi diritto non potranno subentrare nella qualifica di socio del defunto. Viene però riconosciuta loro la facoltà, se lo desiderano, di instaurare un proprio rapporto associativo per gli anni seguenti. Le quote non sono rivalutabili in alcun modo.

Art.9

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE INDIVIDUALE**

La qualifica di socio si perde unicamente per recesso, esclusione o per causa di morte.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa al di fuori dei casi di recesso, esclusione o morte.

Art.10

**ESCLUSIONE**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo unicamente nei confronti del socio:

A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

B) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi o agli interessi dell'associazione;

C) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;

D) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione o risulti moroso del pagamento del contributo associativo e di quanto dovuto all'associazione in dipendenza di eventuali prestazioni effettuate a Suo favore, o per qualsiasi altro titolo.

In questi casi il socio moroso deve essere invitato ad adempiere alle obbligazioni assunte e ad effettuare il versamento della somma dovuta.

L'esclusione può aver luogo soltanto dopo trascorsi quindici giorni dall'invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art.11

**FONDO COMUNE E PATRIMONIO**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, nonché da eventuali utili o avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra o con eventuali finanziamenti appositamente ricevuti.

A tale scopo, e per procurare i mezzi necessari atti a finanziare gli acquisti e per raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà contrarre mutui, prestiti con privati, banche o enti finanziari in genere.

Andranno a costituire il patrimonio dell'associazione anche eventuali entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, ma svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, come anche all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.12

**ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo, previa compilazione di un esatto inventario, provvede alla formazione del bilancio sociale con criteri di oculata prudenza, da presentare all'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sarà composto da un rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea degli associati dovrà approvarlo annualmente, dopo che il bilancio sarà rimasto depositato per almeno trenta giorni presso la sede sociale, a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

Art.13

## **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci e' sovrana e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea e' convocata mediante invito personale diramato a mezzo lettera anche recapitata a mano e a mezzo di avviso da affiggersi presso la sede sociale. Tale invito dovrà contenere l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora e della località della riunione, dovrà essere recapitato ed affisso entro otto giorni avanti a quello fissato per l'assemblea. Nell'invito stesso potrà essere anche indicata la data dell'eventuale seconda Convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea e' valida, qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci, in secondo convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci rappresentati e presenti.

L'Assemblea è presieduta normalmente dal presidente del Comitato Direttivo, od in sua assenza dal Segretario, salvo che l'Assemblea in casi particolari non faccia altre designazioni. Le deliberazioni dovranno constatare dai verbali redatti e sottoscritti a norma dell'art. 2375 C.C., commi 1 e 3.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, le elezioni delle cariche sociali possono farsi per acclamazione. Quando si tratti di responsabilità degli amministratori le votazioni devono farsi a schede segrete.

Normalmente l'assemblea viene convocata dal Presidente ogni volta si manifesti la necessità.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Consiglio Direttivo, e delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, e provvede ogni due esercizi all'elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni associato maggiore d'età ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 2538 secondo comma C.C., e può validamente votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di prendere visione delle deliberazioni dell'assemblea, che dovranno restare appositamente affisse per trenta giorni presso la sede sociale.

## **Art.14**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo (CoDi) e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, scelti fra gli associati.

I componenti il CoDi restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il CoDi elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed i Consiglieri.

Il CoDi e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il CoDi e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al CoDi:

A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

B) redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo;

C) compilare i regolamenti interni;

D) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività interne;

E) deliberare circa l'esclusione degli associati;

F) nominare i responsabili delle varie branche di attività in cui si articola l'associazione;

G) determinare il contributo associativo annuale;

H) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15

**PRESIDENTE**

Il Presidente, che viene eletto dal CoDi, ha la rappresentanza e la firma legale Dell'associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresentanza fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

In caso di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art.16

**IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE**

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabile dell'Associazione e le relative registrazioni.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

Art.17

**GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai componenti del CoDi solo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute.

Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.

Art.18

**SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione per qualunque causa, i beni verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo istituito a norma di legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa. L'assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art.19

**MODIFICHE STATUTARIE**

Lo statuto sociale potrà essere modificato soltanto con il consenso dei tre quarti degli associati.

Art.20

**NORME FINALI**

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.